



CITTÀ DI COSENZA IL DIRIGENTE DELLA P.M.

Premesso che dal 29 al 31 ottobre p.v. su Corso Mazzini si svolgerà “ la Festa del Cioccolato 2021”, organizzata dalla società “Publiepa srl”, con sede a Cosenza in via L. Fera n. 106;

Preso atto, per quanto afferente alla propria competenza, della relazione denominata "Safety and Security", redatta e sottoscritta dall'Associazione organizzatrice dell'evento, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 e della vigente normativa in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19;

Richiamata l'ordinanza n. 206/P.M.-2020 a parziale e temporanea modifica ed integrazione;

Valutato che in occasione della predetta manifestazione è ragionevole prevedere un rilevante incremento della movimentazione pedonale sull'area interessata;

Ravvisato che, a seguito di sopralluogo congiunto con la locale Questura, al fine della corretta realizzazione dell'evento previsto, occorre modificare temporaneamente la vigente disciplina della mobilità su via G.Conforti;

Considerato necessario, pertanto, emanare gli opportuni provvedimenti atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza dei partecipanti e degli utenti della strada;

Ritenuto dover assumere i provvedimenti necessari, specificati in dispositivo;

Visti gli artt. 5 – 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

ORDINA

che, per le motivazioni esposte in narrativa, dalle **ore 13:00 del 29 OTTOBRE alle ore 24:00 del 31 OTTOBRE 2021**, viene istituito:

SU VIA G.CONFORTI, da Piazza G.Mancini a Corso Mazzini, eccetto veicoli autorizzati e veicoli al servizio delle persone diversamente abili

- **IL DIVIETO DI TRANSITO;**
- **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE.**

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adatteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere; potranno, altresì, modificare la vigenza della presente ordinanza in caso di anticipata o posticipata durata dell'evento;

Si dispone a carico degli organizzatori:

- di porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità nonché quella dei partecipanti alla suddetta manifestazione, annullando o interrompendo la stessa in qualunque momento ciò non fosse possibile;
- di attuare le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza date dagli organi competenti (Questura/Prefettura);
- di garantire, per tutta la durata della manifestazione, l'assoluto rispetto di tutte le vigenti disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da COVID-19, in particolare per quanto riguarda il distanziamento fisico e l'uso dei D.P.I.;
- di assicurare il rispetto di tutto quanto previsto dal "*Piano di Safety and Security*";

- di installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o di pronto intervento;
- di rimuovere, al termine dell'evento, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all'espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda il collaudo di eventuali strutture o impianti;

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

Dovrà essere sempre garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all'organizzazione dell'evento;

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Cosenza da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada;

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Istr. G.Morcavallo

IL DIRIGENTE DELLA P.M.
Ing. Alessia Loise